

Ragione più liquida e rigetto della domanda senza rispettare l'ordine delle questioni ex art. 276 c.p.c. e pur a seguito di eccezione di inammissibilità

Corte d'Appello di Bologna; sentenza 14-15/1/2026, n. 157/2026

Ragione più liquida - Rigetto della domanda senza rispettare l'ordine delle questioni ex art. 276 c.p.c. e pur a seguito di eccezione di inammissibilità - Sussiste.

Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e quindi potendo disattendere una domanda nel merito anche senza avere deciso l'eccezione processuale circa la sua inammissibilità.

N. R.G. 497/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile**

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

**dott. Giuseppe De Rosa
dott. Antonella Allegra
dott. Gianluigi Morlini**

**Presidente
Consigliere
Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **497/2023** promossa da:

M. M. *,

APPELLANTE

contro

**S. S. *
R. B. ***

APPELLATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c.

Ricorrente:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello; accertata l'inutilizzabilità della scrittura privata depositata agli atti da parte del S. S., per l'effetto, in riforma della sentenza n. 506/2022 emessa il 17/09/2022, dal Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, Giudice Dott. Vicini Massimo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2599/2020, pubblicata in data 22/09/2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:

In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio effettuata da parte della B. R. in primo grado di giudizio.

In via principale, nel merito: Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 722/2020, emesso dal Tribunale di Ravenna, Giudice Dott.ssa Annarita Donofrio, in data 06/07/2020, all'interno della causa R.G. n. 1718/2020 e conseguentemente; Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor M. M., al S. S., per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo, e per l'effetto respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.

In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande promosse dal S. S. nei confronti del M. M., anche solo parzialmente, dichiarare la signora B. R. tenuta a manlevare e/o garantire il M. M.. Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre al 15% per spese generali e 4% c.p.a., relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Parte appellante insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e reiterate in foglio di precisazione delle conclusioni, non accolte. Nello specifico si reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale, nella persona del P. Pierino, nato a Sant'Agata Feltria (PS) il 12/10/1948, residente in Faenza (RA) via Birandola n. 112, sulle circostanze come capitolate all'interno della memoria depositata da questa difesa in primo grado di giudizio, all'interno della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2.

Vinte le spese del giudizio.

Convenuto S. S.:

Voglia codesta Corte d'Appello, premessa ogni più opportuna declaratoria:

in via preliminare: dichiarare che l'appello proposto dal sig. M. M. è formulato in palese violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile.

Nel merito, in via principale: rigettare le domande formulate dal sig. M. M. con il dispiegato appello in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;

in via ulteriormente principale: in accoglimento dell'appello incidentale svolto dall'appellato sig. S. S., riformare la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 506/2022, resa in data 17.09.2022 e depositata in data 22.09.2022 e, per l'effetto, condannare il sig. M. M. a rifondere al sig. S. S. l'ulteriore somma di € 31.812,21. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado di giudizio.

In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie dispiegate con il presente appello dal sig. M.. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle stesse, si insiste nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come dettagliatamente formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. e nel foglio di precisazione delle conclusioni, ribadendo la disponibilità a depositare in cancelleria l'originale del documento vergato dal sig. M. e prodotto sub doc. 4 fascicolo di primo grado, con riserva di formulare istanza di verifica ex art. 216 c.p.c. qualora parte opponente dovesse avanzare il disconoscimento del riconoscimento di debito sottoscritto dal sig. M..

Convenuta R. B.:

Voglia codesta Corte d'Appello, premessa ogni più opportuna declaratoria: in via preliminare: dichiarare che l'appello proposto dal sig. M. M. è formulato in palese violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto,

dichiararlo inammissibile. Nel merito, in via principale: rigettare le domande formulate dal sig. M. M. con il dispiegato appello in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado di giudizio. In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie dispiegate con il presente appello dal sig. M.. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi dedotta dall'appellante, si chiede di essere ammessi a prova contraria.

FATTO

La controversia trae origine da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto al Tribunale di Ravenna da S. S. nei confronti di M. M..

In particolare S., socio unico della società Selextra s.r.l., ha chiesto che M., ex dipendente della società, fosse condannato al pagamento della somma capitale di € 100.000,00, a titolo di rimborso di una serie di pagamenti effettuati dal M. a proprio vantaggio utilizzando abusivamente il conto corrente personale del S., dopo avere creato un profilo di posta elettronica intestato a S. poi collegato a un account *paypal* abbinato al conto corrente del S. stesso.

Quale prova scritta del vantato credito S. ha allegato al ricorso monitorio una scrittura privata sottoscritta dal M. in data 20/05/2020, resa in una pagina successiva ad un elenco di operazioni effettuate tramite *paypal* predisposto dalla banca, contenente la seguente dichiarazione: *“io sottoscritto M. M. mi impegno a risarcire i soldi sottratti falsificando la mail per poter accedere al conto Bancario intestato a S. S. e mi impegno a restituire la somma ancora da verificare che si aggira intorno ai cento mila euro previa ricerca accurata”*.

In parziale accoglimento del ricorso per ingiunzione, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 722/2020, con il quale ha intimato al M. il pagamento della somma di € 68.187,79, pari all'ammontare delle operazioni effettuate tramite *paypal* ed indicate nelle pagine precedenti.

M. M. ha quindi proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, contestando la valenza della scrittura privata prodotta *ex adverso* come riconoscimento di debito, in quanto scritta sotto dettatura in un contesto di costrizione psicologica; e sostenendo di essere stato autorizzato da R. B., madre di S. S. e con la quale avrebbe avuto una relazione sentimentale, al prelievo di somme dal conto corrente personale di quest'ultimo, così come all'apertura di un account *Paypal* collegato a detto conto, in quanto la B. avrebbe inteso in tal modo ricompensarlo per tutte le ore lavorative extra contratto che egli aveva effettuato.

Sulla base di tale narrativa, M. ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della stessa B., per essere da questa manlevato e/o garantito nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda proposta dal S..

Costituendosi in giudizio, ha resistito sia S., sul presupposto dell'infondatezza dell'opposizione; sia la B., negando la sussistenza di una relazione sentimentale e comunque dell'autorizzazione al prelievo di somme.

S. ha inoltre proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna del M. al pagamento dell'ulteriore somma di € 31.812,21, richiesta con il ricorso per ingiunzione ma non riconosciuta dal Tribunale con il decreto ingiuntivo.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione di M. ed ha dichiarato inammissibile la domanda di S., qualificata come riconvenzionale; ed ha regolato le spese di lite condannando M. alla rifusione a favore di entrambe le controparti.

Avverso la sentenza propone qui appello principale M., affidandosi a quattro motivi.

Resistono sia S., che spiega inoltre appello incidentale in ordine alla domanda riconvenzionale rigettata in primo grado, sia B..

La causa è stata trattenuta in decisione, con udienza cartolare *ex art. 127 ter c.p.c.*, a seguito della concessione dei termini *ex art. 352 c.p.c.*

DRITTO

a1) Con il primo motivo di appello, si deduce l'inammissibilità della costituzione in primo grado della B., in quanto avvenuta con il medesimo difensore che assiste S., in un contesto ritenuto di conflitto di interessi (pag. 7 appello).

Il motivo è però infondato.

Infatti, premesso che il conflitto si ha quando l'avvocato difende due parti processuali che hanno interessi processuali confliggenti e tra loro in contrapposizione, nel caso che qui occupa non si ravvisa alcun conflitto o contrapposizione, reale o potenziale, tra le posizioni di S. S. e R. B., i quali hanno anzi sviluppato difese del tutto sovrapponibili: entrambi hanno argomentato che nessuna autorizzazione era stata concessa a M. per agire sui conti del S.; hanno dedotto l'esistenza di un comportamento penalmente rilevante da parte di M., da lui ammesso con la predisposizione e firma della scrittura privata in cui ha riconosciuto l'abusiva creazione di un *account* Paypal abbinato al conto corrente del S. al fine di effettuare pagamenti abusivi; hanno proposto querela in relazione a tali comportamenti.

Pertanto, la sostanziale unitarietà della posizione processuale assunta e l'assenza di interessi processuali confliggenti o contrapposti, escludono l'illegittimità della scelta di affidare le rispettive difese ad un unico legale.

a2) Con il secondo motivo di appello, si eccepisce una presunta *"errata valutazione del giudice circa il contenuto della scrittura privata depositata in atti"* (pag. 9 appello).

Anche questo motivo è però manifestamente infondato.

Infatti, il Tribunale, sulla base della piana esegesi della scrittura (*"mi impegno a risarcire i soldi sottratti falsificando la mail per poter accedere al conto bancario intestato a S. S."*), ha ritenuto provato il riconoscimento del fatto storico dedotto da S. in via monitoria, *id est* l'esistenza di pagamenti fraudolenti effettuati dall'odierno opponente mediante la piattaforma Paypal, utilizzando un *account* da lui abusivamente creato a nome dello stesso S..

Del tutto privo di supporto probatorio è infatti l'assunto del M., secondo il quale la suddetta scrittura non sarebbe una valida espressione della sua volontà, in quanto l'opponente sarebbe stato indotto a redigere la scrittura sotto dettatura e in un contesto di costrizione psicologica: nessuna prova, diretta o presuntiva, testimoniale o documentale, è stata infatti prodotta per dimostrare che la scrittura sia stata estorta con la minaccia di un male ingiusto o per conseguire vantaggi ingiusti.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra in ordine all'attività fraudolenta svolta, vi è poi anche il fatto che, la sera stessa del giorno in cui risulta redatta la scrittura privata di cui sopra, M. ha inviato un sms alla sig.ra B. dal seguente contenuto: *"chiedo scusa per il male che vi ho fatto se avete bisogno scrivetemi e chiamatemi quando volete"* (all. 5 fascicolo di primo grado).

Inoltre, unitamente alla sua compagna, M. è stato rinviato a giudizio per i reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615 *ter* c.p.), furto (art. 624 c.p.), e frode informatica (art. 640 c.p.), proprio per i fatti qui in causa, poiché gli imputati, *"in concorso tra loro, al fine di procurare a loro un vantaggio, sostituendo illegittimamente la propria persona a quella di S. S., acquistavano on-line per mezzo dell'account Paypal S.S.2019@outlook.it, merce che veniva successivamente consegnata presso l'abitazione degli stessi o l'attività economica di P. S."*; nonché *"intervenendo senza diritto sui dati e le informazioni relative al conto corrente di S. S., si procuravano in ingiusto profitto derivante dal pagamento di beni e servizi agli stessi riferibili"*; e *"si appropriavano indebitamente"* di somme sui conti correnti *"riferibili a S. S. e B. R."*.

Viene quindi confermata l'infondatezza del motivo.

a3) Con il terzo motivo, l'appellante si duole del fatto che, valorizzando il contenuto della scrittura privata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto né del disconoscimento effettuato ex artt. 214 e 215 c.p.c., né della contestazione della conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c.

Così non è.

Con riferimento al preteso disconoscimento, il Tribunale ha infatti correttamente osservato che *“il M. non ha disconosciuto la predetta scrittura privata, né l’ha impugnata mediante querela di falso, essendosi limitato a dedurre irrilevanti difformità dall’originale della fotocopia prodotta ex adverso, riconoscendo comunque di avere scritto di suo pugno e sottoscritto in data 20/05/2020 una promessa di pagamento sostanzialmente identica a quella prodotta in fotocopia in sede monitoria”*.

La lettura della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. in particolare pag. 7-8 ai punti a., b., c.), conferma quanto sopra.

Infatti, precisato che per pacifica giurisprudenza il disconoscimento deve avvenire in modo inequivoco, chiaro e specifico (tra le tante, cfr. Cass. n. 17313/2021), si osserva che M.:

- ha riconosciuto, oltre di avere predisposto una lettera di dimissioni, di avere altresì redatto la scrittura privata di riconoscimento del debito per cui è causa, in particolare avendo *“scritto una propria dichiarazione su foglio bianco, intonso, partendo dall’angolo superiore sinistro”*, negando solo di averla scritta *“in calce alla mail della banca di Imola”* prodotta dall’attuale appellato per indicare i singoli pagamenti effettuati con paypal e senza avere quindi *“visionato la mail inviata al S. S. da parte della banca”*, ciò che come osservato dal Tribunale non consente di ritenere integrato un disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione del documento;
- parimenti irrilevante, non concernendo contenuto e sottoscrizione, è l’asserzione di non avere manoscritto la data del ‘20/05/2020’, atteso che, come noto, la data non è elemento essenziale della scrittura privata come invece è la firma, e rileva solo ai fini dell’opponibilità ai terzi ex art. 2704 c.c.;
- quanto poi alle contestazioni in ordine alla *“validità del contenuto della scrittura e pertanto all’asserito riconoscimento di debito”*, trattasi all’evidenza di valutazioni giuridiche che in nessun caso possono integrare un disconoscimento rilevante ex articolo 214 c.p.c.

Similmente e con riferimento alla pretesa contestazione ex art. 2719 c.c. in ordine alla conformità all’originale della copia prodotta, la contestazione è equivoca, perché sembra riguardare la (pacifica) valutazione giuridica relativa al fatto che *“mancando l’attestazione di conformità... la copia della scrittura prodotta in giudizio non ha efficacia di autentica”* (pag. 7); ma non contiene una espressa contestazione in ordine alla conformità della copia, necessariamente prodotta tramite il PCT, all’originale posseduto dalla parte.

Detto dell’assenza di una vera e propria contestazione in ordine alla conformità della copia all’originale, si osserva comunque che, anche a volere in ipotesi diversamente opinare, per pacifica giurisprudenza la prova di tale conformità si ha non solo con la produzione dell’originale, ma altresì con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni (tra le tante, cfr. Cass. n. 1324/2022); e nel caso di specie non c’è elemento alcuno per dubitare della conformità all’originale di una copia relativa ad una dichiarazione che lo stesso autore ha ammesso di avere redatto e che neppure ha indicato in cosa differirebbe dall’originale, chiarendo anzi nella citazione di primo grado che egli *“non ricorda, ad oggi il contenuto esatto della scrittura”* (pag. 6).

In ogni caso poi, a conferma della non inequivocità del disconoscimento e della contestazione in ordine alla conformità della copia all’originale, significativamente nelle articolate conclusioni dell’atto di citazione in opposizione nulla si riporta in ordine a tali disconoscimenti, né vengono citati gli articoli 214 c.p.c., 215 c.p.c. o 2719 c.c.

Correttamente, quindi, il Tribunale non ha dato seguito all’istanza di verifica, comunque prudenzialmente proposta ex art. 216 c.p.c. da S., ritenendo non ritualmente proposto un vero e proprio disconoscimento e ritenendo quindi non necessaria l’ulteriore istruzione della causa con la procedura di verifica.

a4) Con il quarto motivo, l’appellante contesta la parte della sentenza che ha rigettato la sua domanda di garanzia verso la B., asserendo che la prova dell’autorizzazione della B. a prelevare le somme dal conto corrente del S. sarebbe emersa dalla deposizione testimoniale di Pierino P., erroneamente non ammessa dal Tribunale con l’ordinanza 17/6/2021.

In realtà, è facile replicare che i sette capitoli di prova testimoniale non ammessi e riproposti in sede di appello, sono unicamente volti a lumeggiare una presunta relazione sentimentale tra l'appellante e R. B. (relazione da quest'ultima recisamente negata); ma tale eventuale relazione in nessun modo sarebbe rilevante ai fini della presente decisione, poiché, anche se in ipotesi provata, non potrebbe certo consentire di far ritenere provato quanto dedotto dall'appellante in ordine all'autorizzazione (invero già di per sé decisamente implausibile e comunque inefficace nei confronti dell'interessato) fornita dalla B. a prelevare soldi dal conto del di lei figlio o alla prestazione di una garanzia di fronte alle pretese restitutorie del S..

Quanto poi alla documentazione prodotta, essa dimostra solamente il fatto che M., per le sue mansioni di dipendente "tuttofare" come da lui stesso qualificatosi, aveva accesso ai conti correnti della società Selextra s.r.l., della B. e del S.; ma in nessun modo prova l'autorizzazione a prelevare soldi per spese personali o la prestazione di una garanzia di fronte a pretese restitutorie.

Consegue che, come correttamente osservato dal Tribunale, del tutto indimostrata è rimasta l'asserita autorizzazione che la B. avrebbe concesso al M. per effettuare acquisti personali utilizzando per i relativi pagamenti il conto corrente personale di S. S..

Pertanto e conclusivamente, essendo infondati tutti e quattro i motivi proposti, l'appello principale va rigettato.

b) Deve quindi passarsi all'esame dell'appello incidentale, con il quale S. S. chiede la riforma della parte della sentenza che ha dichiarato inammissibile, qualificandola come riconvenzionale dell'opposto formulata senza il requisito della consequenzialità rispetto alle difese della controparte, la sua domanda di ottenere il pagamento dell'intera cifra azionata in sede monitoria, *id est* € 100.000, e non solo della minor somma di € 68.187,79 accordata con l'ingiunzione, con conseguente condanna del M. a pagare l'ulteriore somma di € 31.812,21.

Osserva il Collegio che, indipendentemente dal fatto che la parte della domanda non accolta in sede monitoria sia ammissibile o meno se riproposta dall'opposto nel corso del giudizio di opposizione, detta domanda nel caso che qui occupa è comunque certamente infondata nel merito, e pertanto in base al principio della ragione più liquida ed in deroga a quello dell'ordine delle questioni *ex art.* 276 c.p.c. va comunque disattesa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24172/2025 per la possibilità di decidere direttamente il merito anche in presenza di eccezioni processuali, senza che vi sia una decisione implicita sulla questione processuale implicata).

Infatti, sulla base della scrittura privata di causa, integrata anche dall'ulteriore messaggio sms sopra indicato e dal rinvio a giudizio penale, deve certamente ritenersi ampiamente provata la responsabilità dell'attore nei prelievi di denaro oggetto di causa; ma la quantificazione non può che essere effettuata nella misura di € 68.187,79 indicata dal Tribunale, e non già nella maggiore misura di € 100.000 pretesa dall'appellante incidentale.

Infatti, il riconoscimento di debito effettuato da M. relativo all'importo è del tutto generico ("*mi impegno a restituire la somma ancora da verificare che si aggira intorno ai cento mila euro previa ricerca accurata*"); e pertanto la somma da restituire non può che essere quella pari agli addebiti operati sul conto corrente del S. e riconducibili al falso profilo creato dal M., addebiti analiticamente individuati dalla Banca con la comunicazione scritta prodotta unitamente alla scrittura privata di riconoscimento del debito ed ammontanti appunto alla minor somma di € 68.187,79.

c) In ragione di tutto quanto sopra, vanno rigettati sia l'appello principale di M. M., sia l'appello incidentale di S. S..

Relativamente alle spese di lite, occorre distinguere i due diversi rapporti processuali.

Nel rapporto tra l'appellante principale M. M. e l'appellante incidentale S. S., nonostante la reciproca soccombenza, essendo stati rigettati sia l'appello principale sia quello incidentale, stimasi equo, previa compensazione di metà delle spese, condannare comunque l'appellante principale a rifondere all'appellante incidentale la rimanente metà delle spese, tenendo conto del fatto che le questioni

affrontate nell'appello principale sono più numerose e monetariamente più rilevanti rispetto a quelle dell'appello incidentale.

Nel rapporto tra l'appellante M. M. e l'appellata R. B., le spese di lite, alla stregua dei principi generali seguono la soccombenza *ex* articolo 91 c.p.c., e sono quindi liquidate come da dispositivo a carico del soccombente appellante ed a favore della vittoriosa appellata, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

Si dà atto che, essendo l'impugnazione principale di M. M. e quella incidentale di S. S. state integralmente respinte, M. e S. sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002 inserito dall'articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012.

Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 D.Lgs. n. 196/2003, si dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della sentenza, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le parti.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'appello principale di M. M. e l'appello incidentale di S. S., confermando la sentenza impugnata;
- condanna M. M. a rifondere a S. S. la metà delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida per tale metà in € 6.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, compensando tra le parti la rimanente metà;
- condanna M. M. a rifondere a R. B. le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115/2002 nei confronti di M. M. e S. S..

Così deciso nella camera di consiglio del 13/1/2026

Bologna, 14/1/2026

Il Consigliere Istruttore-Estensore

dott. Gianluigi MORLINI

Il Presidente

dott. Giuseppe DE ROSA